



Modifica del capo VI del titolo X del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, per l'istituzione dell'albo professionale degli esperti danni e valutazioni

A.S. 1217

Informazioni sugli atti di riferimento

A.S.	1217
Titolo:	Modifica del capo VI del titolo X del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, per l'istituzione dell'albo professionale degli esperti danni e valutazioni
Iniziativa:	Parlamentare
Numero di articoli:	4
Commissioni competenti:	Senato - 10 ^a Industria, commercio, turismo
Stato dell'iter:	All'esame della Commissione in sede redigente

Contenuto

Il disegno di legge di iniziativa parlamentare, composto di **4 articoli**, è stato presentato al Senato della Repubblica; reca modifiche al codice delle assicurazioni private, di cui al [decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209](#), istituendo l'albo professionale degli esperti danni e valutazioni, con l'obiettivo di limitare il fenomeno della de-professionalizzazione della categoria dei periti assicurativi.

L'**articolo 1** reca modifiche al capo VI del titolo X del **codice delle assicurazioni private**. Abroga il ruolo dei **periti assicurativi** e istituisce l'**albo professionale degli esperti danni e valutazioni**, a cui è obbligatorio iscriversi per l'esercizio della professione. Esclude le imprese di assicurazione dall'accertamento e stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti. Disciplina l'organizzazione dell'albo in due sezioni e ne affida la tenuta e l'aggiornamento alla **CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici)**: alla prima sezione sono iscritti coloro che svolgono le **attività di accertamento e stima del valore dei veicoli a motore e dei natanti e dei danni subiti conseguenti a responsabilità civile e garanzie dirette veicoli**, nonché di **ricostruzione della meccanica degli incidenti causati da veicoli e natanti**, compresi i rilievi degli elementi allo scopo destinati; alla seconda sezione sono iscritti coloro che svolgono le attività di **accertamento e stima del valore dei veicoli a motore storici e dei relativi danni subiti**. Sono altresì esclusi dall'iscrizione all'albo e dunque dall'esercizio dell'attività di valutazione e stima, oltre agli agenti, ai mediatori di assicurazione e agli intermediari iscritti al Registro unico degli intermediari (RUI), anche i dipendenti di imprese di assicurazione, di società partecipate o controllate dalle medesime imprese e loro società partecipanti o controllanti, e i dipendenti pubblici e privati.

L'**articolo 2** reca disposizioni per il **coordinamento del testo**, modificando – tra gli altri – alcuni articoli del capo VIII del titolo XVIII e dei capi II e III del titolo XIX del codice delle assicurazioni private. Il **comma 4** dispone l'**abrogazione**, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, di **" tutte le disposizioni di legge incompatibili con quanto previsto ai sensi della presente legge"**. Stabilisce, inoltre, che venga emanato un regolamento di delegificazione, ai sensi dell'[articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400](#), per apportare "le opportune modifiche alle disposizioni regolamentari vigenti che disciplinano l'attività peritale".

L'**articolo 3** assegna ad un **regolamento della CONSAP** la definizione dei criteri per l'**affidamento di incarichi agli esperti danni e valutazioni**, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, e la designazione degli stessi per la valutazione dei casi.

L'**articolo 4** reca misure per la determinazione, da parte della CONSAP, delle **tariffe delle prestazioni degli esperti danni e valutazioni**.

Profili attinenti al riparto di competenze tra Stato e autonomie territoriali

Il provvedimento appare prevalentemente riconducibile alla materia "professioni" di **competenza concorrente** (art. 117, terzo comma); al riguardo, si ricorda che la **sentenza n. 98 del 2013** della Corte costituzionale ha ricondotto alla competenza esclusiva dello Stato l'individuazione delle figure e dei titoli abilitanti mentre l'intervento legislativo regionale è ammesso negli aspetti che hanno un collegamento con le specifiche realtà regionali.

Senato: Nota breve n. 317

Camera: Nota Questioni regionali n. 183

3 agosto 2021

Camera Servizio Studi
Osservatorio sulla legislazione

osservatorio@camera.it - 066760-3855

 CD_legislazione

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.
QR0183